

COMUNE DI SIZZANO
DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT
(DPIA)

Valutazione rischio impatto WHISTLEBLOWING
Comune di Sizzano

- **Ente Titolare al trattamento:** Comune di Sizzano
- **Titolare:** Sindaco CELSINO PONTI
- **Responsabile Trattamento Dati:** Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT)
Segretario Comunale DOTT. FRANCESCO PUOTI
- **Responsabile Protezione Dati:** Zeno dott. Moretti

INDICE

INDICE.....	2
INTRODUZIONE	3
DEFINIZIONI.....	4
PREVISIONE NORMATIVA E CONTENUTI DELLA DPIA	4
Canale interno	8
SOLUZIONI TECNOLOGICHE ADOTTATE.....	11
DURATA DEL TRATTAMENTO.....	11
DATI INTERESSATI AL TRATTAMENTO.....	11
MISURE GIURIDICHE DI CONTENIMENTO	12
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO PRIVACY	12
Integrità dei dati (alterazione, modifica)	13
Riservatezza dei dati (accesso abusivo, trattamento non conforme)	14
VALUTAZIONE DELLE MINACCE	14
Piano d'azione	14
RISULTANZE DI SINTESI	15
Parere del DPO/RPD:	15
CONCLUSIONI	15
INTRODUZIONE	16
DEFINIZIONI.....	17

-

INTRODUZIONE

L'art. 54-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti - cd . Whistleblower) introduce le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il cosiddetto whistleblowing prefiggendosi di combattere ogni possibile forma di discriminazione nei confronti del dipendente che, nel dovere di identificarsi, decide di segnalare un illecito occorso nell’ambito del proprio contesto lavorativo e che vedrà tutelato il suo anonimato in tutto il suo percorso .

L'ANAC con la determinazione n. 6 in data 28 aprile 2015, ha adottato delle linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower) che prevedono procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni anche informatiche e che promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. In ottemperanza alle suddette linee guida si è dotata di un modello gestionale informatizzato idoneo a garantire la tutela della riservatezza del segnalante descritto nell’apposito sito.

La procedura tutela il dipendente che segnala illeciti (Cd . Whistleblower) , che nel dovere di identificarsi vedrà comunque contestualmente tutelato il suo anonimato in tutto il suo percorso . La procedura si prefigge dunque di combattere ogni possibile forma di discriminazione nei confronti di chi decide di segnalare un illecito occorso nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Secondo la definizione fornita da “Trasparency International Italia ” , il segnalante (cd Wistleblower) è chi testimonia un illecito o una irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni e decide di segnalarlo a una persona o a una autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione , egli svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all’ente di appartenenza o alla comunità .

La procedura mira a dare al dipendente chiare e certe indicazioni operative circa :

- Il destinatario della segnalazione
- I contenuti necessari, da svilupparsi all’interno della modulistica preimpostata da compilare secondo le indicazioni richieste e disponibile sul sito web istituzionale nell’area dedicata alla amministrazione trasparente.
- Le forme di tutela del cd wistleblower per evitare possibili discriminazioni in occasione della sua denuncia contro chi commette un illecito

Con il provvedimento attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 Dlgs. n. 24 del 10 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023. Il d.lgs. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower, in tal modo, quest’ultimo è maggiormente incentivato all’effettuazione di

segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni, ivi previste, avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023, con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249: per questi, infatti, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

DEFINIZIONI

Probabilità: valutazione della frequenza con la quale si verifica una minaccia funzionalmente alle vulnerabilità presenti e delle eventuali misure di contenimento adottate;

Impatto: rappresentazione del grado di gravità dell'incidente che comporta compromissione della riservatezza, integrità e disponibilità dei trattamenti e dei dati ad essi relativi;

Minaccia: evento potenziale, cagionato ovvero accidentale, che comporterebbe il danno all'interessato;

Vulnerabilità: elemento di debolezza presente all'interno del sistema informativo o informatico sfruttabile dalla minaccia per la produzione del danno;

Contromisure: soluzioni organizzative, tecnologiche o procedurali finalizzate alla diminuzione del rischio;

Whistleblower: Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

PREVISIONE NORMATIVA E CONTENUTI DELLA DPIA

La presente valutazione viene svolta in conformità alle disposizioni del reg. UE 2016/679 e da quelle contenute dal D.Lgs.n.196/2003 così come modificate dal D.Lgs. n.101/2018.

L'art. 35 del Reg. UE 2016/679 prevede lo svolgimento della DPIA il cui contenuto minimo deve essere (par.7 art.35)

1. descrizione dei trattamenti previsti, delle loro finalità incluso l'interesse legittimo del Titolare, ove applicabile ai trattamenti da eseguirsi;
2. valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti eseguiti in relazione alle finalità perseguite;
3. valutazione dei rischi per le libertà ed i diritti degli interessati;
4. misure previste/approntate per la prevenzione dei rischi

La presente valutazione viene svolta dal Titolare del trattamento del Comune di Sizzano, il Sindaco pro tempore CELSINO PONTI con il supporto del Responsabile per la Protezione Dati del Comune di Sizzano, Zeno dott. Moretti e si riferisce alla valutazione dei rischi in cui potrebbero incorrere le libertà ed i diritti dei cittadini nel corso dell'utilizzazione da parte del Comune per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)

AMBITO DEI TRATTAMENTI E TRATTAMENTI ESEGUITI

Le operazioni di trattamento dati che il Comune di Sizzano esegue per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, perseguono le seguenti finalità:

- tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti;
- vigilanza e prevenzione reati ed illeciti;

L'attività di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower) eseguita dal Comune di Sizzano è esercitata per lo svolgimento di funzioni e poteri pubblici ed il raggiungimento delle finalità istituzionali come sopra rappresentate e precisate, consentendo quindi di garantire ai cittadini il rispetto delle regole civili, penali ed amministrative nonché di civile educazione che consentono la normale convivenza e coabitazione nella condivisione di uno spirito di reciproco rispetto e di rispetto delle Istituzioni e delle loro funzioni.

L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis 1, nell'ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato "tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

Art. 54 bis: "1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta od indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata all'ufficio di riferimento, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni".

La liceità del trattamento è data dall'art. 6 par. 1 del GDPR, in quanto "il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento".

La base giuridica del trattamento è costituita da

- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGPD) relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

- Direttiva UE 2016/680 relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- Provvedimento attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023. Il d.lgs. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower, in tal modo, quest’ultimo è maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

1. Chi può segnalare?

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

- dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs 165/01, ivi compresi i dipendenti di cui all’art.3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);
- ➤ lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- ➤ lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- ➤ collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- ➤ volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
- ➤ azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

2. Quando si può segnalare?

A) quando il rapporto giuridico è in corso;

B) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

C) durante il periodo di prova;

D) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

3. Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

Violazioni di disposizioni normative nazionali

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati presupposto a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti

Violazioni di disposizioni normative europee

- **illeciti** che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Come si può segnalare



La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti
- i fondati sospetti, la cui nozione dovrà essere oggetto di interpretazione al tavolo delle linee Guida

4.«Violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'interesse all'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente»

- ❖ Le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e incidere sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente.
- ❖ Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».
- ❖ I motivi che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal decreto.

I canali di segnalazione

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti :

Canale interno

Canale esterno (gestito da A.N.AC)

Divulgazioni pubbliche

Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

La **scelta del canale di segnalazione** non è più rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto **in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno** e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

Nell'ambito della presente valutazione si analizzerà solo il canale interno.

Canale interno

- ❖ «I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione».
- ❖ **La gestione del canale di segnalazione dovrà essere affidata a una persona** o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.
- ❖ I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6

novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nell'ipotesi di condivisione, la gestione del canale di segnalazione interna.

❖ I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore

Il sistema di protezione contemplato dal decreto

MISURE di SOSTEGNO

LIMITAZIONI della RESPONSABILITÀ

Protezione dalle RITORSIONI

TUTELA della RISERVATEZZA

Le misure di protezione si applicano anche:

- a) al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

LA SEGNALAZIONE È SOTTRATTA all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato		DIVIETO DI RIVELARE L'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE
---	---	---

«L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni

Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Tutela dell'identità del segnalante nel procedimento penale, contabile e disciplinare;

È tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione:

«I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte (segnalate) e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei

procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Protezione dalle ritorsioni

- ❖ È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.
- ❖ Il Legislatore ha infatti accolto una nozione ampia di ritorsione, per essa si intende: «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto».
- ❖ È inserito un elenco esemplificativo e non esaustivo di tutto ciò che può rappresentare una ritorsione.

Protezione dalle ritorsioni

- La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete all'Anac;
- Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21. Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro.
- La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.

Inversione dell'onere della prova

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante di cui all'art. 5, comma 3 (ad esempio, facilitatori, colleghi)

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto o
- relative alla tutela del diritto d'autore o
- alla protezione dei dati personali ovvero

- riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata
- La scriminante penale opera «quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste».
- Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
- Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

Finalità del trattamento

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con il Comune commesse dai soggetti (segnalati) che a vario titolo interagiscono con la medesima, vengono trattati nell'interesse dell'integrità dell'amministrazione regionale allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti e/o azioni necessarie.

Base giuridica del trattamento

Tenuto conto della normativa di riferimento in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro e, in particolare, dell'art.

54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing), si precisa che:

- il **trattamento dei dati “comuni”** si fonda sull'obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR), nonché sull'esecuzione di compiti di interesse pubblico assegnati dalla legge al RPCT (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR);
- il **trattamento di dati “particolari”** si fonda sull'assolvimento di obblighi e sull'esercizio di diritti specifici del Titolare del trattamento e dell'Interessato in materia di diritto del lavoro (art. 9, par. 2, lett. b), GDPR), nonché sull'esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante assegnato dalla legge al RPCT del Comune (art. 9, par. 2, lett. g), GDPR e art. 2-sexies lett. dd) del D.lgs.196/2003);
- il **trattamento di dati relativi a condanne penali e reati**, tenuto conto di quanto disposto dall'art.10 GDPR, si fonda sull'obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR) e sull'esecuzione di compiti di interesse pubblico assegnati dalla legge al RPCT del Comune (art. 6, par. 1, lett. e), GDPR a art. 2-octies lett. a) del D.lgs. 196/2003).

SOLUZIONI TECNOLOGICHE ADOTTATE

Gli strumenti adottati per l'attività di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti sono individuati nella Procedura che si allega al DPIA

DURATA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati segnalati saranno conservati ai fini dello svolgimento delle indagini e di tutte le attività relative conseguenti.

DATI INTERESSATI AL TRATTAMENTO

I dati interessati dal trattamento utilizzati dal Comune di Sizzano sono quelli relativi al denunciante ed a quelli inseriti nella denuncia

MISURE GIURIDICHE DI CONTENIMENTO

1. LIMITAZIONE DELLE FINALITÀ il trattamento dei dati acquisiti dal Comune di Sizzano avverrà per le finalità che sono espressamente manifestate nelle informative, nella specifica procedura ed in tutti gli altri atti e documenti in cui verranno successivamente rappresentate e ciò in ossequio all'art.5 comma 1 lett.b del Regolamento UE 2016/679;
2. MINIMIZZAZIONE DEI DATI saranno trattati solo ed esclusivamente i dati personali necessari e sufficienti per il raggiungimento delle finalità alla base del trattamento così come previsto dall'art.5 comma 1 lett.c del predetto Regolamento europeo;
3. ESATTEZZA DEI DATI i dati trattati sono esatti, ove necessario, il Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) procederà ad eventuale rivisitazione ed aggiornamento;
4. PREVISIONE DI UNA DURATA DELLA CONSERVAZIONE I dati saranno conservati per un periodo sufficiente all'analisi della denuncia e relativi sviluppi giuridici
5. INFORMATIVA informativa presente sul sito del Comune di Sizzano ,
6. REGOLAMENTI E DISCIPLINARI D'USO tra le misure giuridiche di contenimento, è stato redatta **procedura specifica Comunale** adatto ed idoneo a gestire i casi di whistleblowing
7. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO il Titolare ha provveduto con apposito atto formale alla designazione del Responsabile del Trattamento Dati nella figura del Responsabile dell'Anticorruzione
8. REVISIONE RISULTANZE DPIA La DPIA verrà svolta in caso di modifiche o interpretazioni normative così da garantire la migliore aderenza e più idonea del sistema alle esigenze di tutela dei dati personali degli interessati nel rispetto delle finalità prefissate ed istituzionali del Comune di Sizzano .

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO PRIVACY

Per la valutazione dell'impatto del trattamento dei dati dell'interessato sulle libertà ed i diritti del medesimo, si è partiti dai contenuti (criteri) del Registro dei trattamenti e linee dpia Garante trattamento dati Francese

Le operazioni di trattamento dati che il Comune di Sizzano esegue, perseguono le seguenti finalità:

- tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti;
- vigilanza e prevenzione reati ed illeciti;

L'attività di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower) eseguita dal Comune di Sizzano è esercitata per lo svolgimento di funzioni e poteri pubblici ed il raggiungimento delle finalità istituzionali come sopra rappresentate e precisate, consentendo quindi di garantire ai cittadini il rispetto delle regole civili, penali ed amministrative nonché di civile educazione che consentono la normale convivenza e coabitazione nella condivisione di uno spirito di reciproco rispetto e di rispetto delle Istituzioni e delle loro funzioni.

Quali sono i soggetti coinvolti e le responsabilità connesse al trattamento?

I soggetti coinvolti nell'attività di trattamento sono:

- a) il responsabile anticorruzione

c) eventuali incaricati dal Responsabile dell'anticorruzione

Misure a tutela dei diritti degli interessati

In ottemperanza al decreto legislativo 24/2023 è previsto un sistema di protezione contemplato dal decreto stesso

Rischi

Quali potrebbero essere i principali impatti sugli interessati se il rischio si dovesse concretizzare?
Rischio di ritorsioni nei confronti del denunciante

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?
Mancata protezione dei dati del denunciante

Quali sono le fonti di rischio?
Accesso alla documentazione della denuncia
Comunicazione da parte del responsabile del trattamento

Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare il rischio?
I soggetti "autorizzati" a trattare i dati sono nominati con specifici atti, come da Regolamento, e sono istruiti e formati sul corretto trattamento.
I documenti sono tenuti con separazione del nominativo del denunciante

Stima della gravità del rischio, specialmente alla luce degli impatti potenziali e delle misure applicate/pianificate?
Si ritiene il livello di rischio Basso.

Stima della probabilità del rischio, specialmente con riguardo alle minacce, alle fonti di rischio e alle misure pianificate?
Si ritiene la circostanza Improbabile

Integrità dei dati (alterazione, modifica)

I dati cartacei o informatici sono tenuti interi
Quali sono le principali minacce che potrebbero consentire la concretizzazione del rischio?
Per poter modificare i file le persone che si volessero cimentare dovrebbero possedere una tecnologia molto avanzata.
I documenti cartacei sono compilati a mano e quindi imm modificabili oltre che essere difficilmente raggiungibili

Quali sono le fonti di rischio?
le fonti di rischio sono legate ad un accesso presso il archivio protetto

Quali misure, fra quelle individuate, contribuiscono a mitigare il rischio?
L'archivio è gestito in autonomia dal Responsabile dell'anticorruzione

Stima della gravità del rischio, in particolare alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?
Il rischio viene valutato come Basso.
Stima della probabilità del rischio, specialmente con riguardo a minacce, fonti di rischio e misure pianificate?

La stima individua l'evento come Improbabile.

Riservatezza dei dati (accesso abusivo, trattamento non conforme)

Quali potrebbero essere gli impatti principali sugli interessati se il rischio dovesse concretizzarsi?
In caso di accesso illegittimo ai documenti si ritiene possibile ritorsioni nei confronti del denunciante

Quali sono le principali minacce che potrebbero consentire la materializzazione del rischio?
Accesso abusivo al server o accesso abusivo presso Archivio protetto

Quali sono le fonti di rischio?
Accesso abusivo al server o accesso abusivo fisico presso Archivio protetto

Quali misure, fra quelle individuate, contribuiscono a mitigare il rischio?
I dati informatici sono criptati. L'archivio delle segnalazioni è posizionato in area protetta gestito dal Responsabile dell'Anticorruzione

Stima della gravità del rischio, specialmente alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?
Il rischio viene valutato come Basso.

Stima della probabilità del rischio, specialmente con riguardo alle minacce, alle fonti di rischio e alle misure pianificate?
La stima individua l'evento come Improbabile.

VALUTAZIONE DELLE MINACCE

Minacce	Livello di probabilità
Attacchi informatici	alto
Abusi di privilegi di accesso/utilizzo improprio	alto
Modifica dei dati	medio-basso
Errori nei processi di elaborazione	medio-basso
Perdita dati per guasto/furto/smarrimento hardware	medio-basso
Cancellazione accidentale	medio-basso
Inefficiente gestione del dato	medio-basso

La valutazione delle minacce qui sopra rappresentato, si basa su una previsione di massima delle minacce tipo che possono paventarsi nell'ambito della gestione dei dati, facendo tuttavia salva la necessità di costante e periodico aggiornamento del presente documento alla luce delle criticità ovvero migliorie tecniche e di utilizzo che possono essere suggerite o rilevate.

La parte relativa all'adozione ed alla gestione delle misure di protezione dei dati è di competenza del Responsabile dell'Anticorruzione del Comune di Sizzano

Piano d'azione

Misure e Procedure adottate o programmate per la mitigazione dei rischi
I dati delle prove vengono crittografati in transito e mentre sono a riposo in deposito.

RISULTANZE DI SINTESI

Sulla base di quanto sopra, può affermarsi come il Comune di Sizzano attraverso i sistemi gestione dei dati di cui alla presente DPIA, esegua il trattamento di:

1. categorie di dati personali: comuni
2. categoria di soggetti: cittadini
3. finalità del trattamento: tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti e vigilanza e prevenzione reati ed illeciti;
4. trasferimento verso paesi extra UE: non previsto;
5. conseguenze del trattamento: nessuna inibizione delle libertà o dell'esercizio dei diritti del denunciante

Da quanto sopra esposto, dall'esperienza quotidiana e del loro impatto sulla vita e le abitudini dei cittadini, dalla standardizzazione delle funzionalità e delle capacità operative dei sistemi tecnologici nonché dalle specifiche finalità perseguite con l'utilizzo di tali dati, può sostenersi come l'impatto sulle libertà e l'esercizio dei diritti sia rispettato

Parere del DPO/RPD:

“In seguito ad attenta analisi del presente documento, visto l'art. 39 par. 1 lett. C del Reg. 679/2016, il DPO ritiene che i rischi per i diritti e le libertà degli interessati (denunciante), a seguito dell'adozione delle misure di mitigazione del rischio indicate dall'ente, possano essere qualificati come rischi accettabili in relazione alle finalità perseguite dal trattamento in oggetto. Il sistema nel suo complesso coniuga in un ragionevole equilibrio il diritto alla riservatezza e protezione dei dati personali con le attività di vigilanza e prevenzione reati ed illeciti.

Pertanto nel complesso, alla data odierna, non si ritiene esistente un “rischio elevato” come inteso dall'art. 35 GDPR; per tale ragione, inoltre, non si rende necessario procedere con la Consultazione preventiva ex art. 36 GDPR.”

CONCLUSIONI

La considerazione del contesto in cui si sviluppa la gestione dei dati adottati dal Comune di Sizzano nonché le sue finalità, le modalità con cui avviene il trattamento dei dati e la tipologia dei medesimi e le misure giuridiche di contenimento dei rischi consentono di poter considerare il rischio per le libertà e di diritti dei cittadini di livello complessivo MEDIO-BASSO. Per quanto attiene le misure di sicurezza informatiche di competenza del Responsabile dell'anticorruzione si ritiene che siano idonee allo stato attuale.

Per effetto dei cambiamenti effettuati ed il rispetto di quanto formalizzato si effettuerà verifica annualmente ed ogni volta che dovesse essere rilevata qualche criticità ovvero appalesarsi la necessità di rivalutare l'adeguatezza e la conformità del funzionamento dei sistemi in uso.

Sizzano , li __.__.2023

Il Titolare

(CELSINO PONTI)

Il Responsabile Protezione Dati

(Zeno dott. Moretti)

Comune di Sizzano

Procedura segnalazione Whistleblowing

Oggetto: procedura per la segnalazione al **Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT)** le violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali ed europee, intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

INTRODUZIONE

L'art. 54-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti - cd . Whistleblower) introduce le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il cosiddetto whistleblowing prefiggendosi di combattere ogni possibile forma di discriminazione nei confronti del dipendente che, nel dovere di identificarsi, decide di segnalare un illecito occorso nell’ambito del proprio contesto lavorativo e che vedrà tutelato il suo anonimato in tutto il suo percorso .

L'ANAC con la determinazione n. 6 in data 28 aprile 2015, ha adottato delle linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower) che prevedono procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni anche informatiche e che promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. In ottemperanza alle suddette linee guida si è dotata di un modello gestionale informatizzato idoneo a garantire la tutela della riservatezza del segnalante descritto nell’apposito sito.

La procedura tutela il dipendente che segnala illeciti (Cd . Whistleblower) , che nel dovere di identificarsi vedrà comunque contestualmente tutelato il suo anonimato in tutto il suo percorso . La procedura si prefigge dunque di combattere ogni possibile forma di discriminazione nei confronti di chi decide di segnalare un illecito occorso nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Secondo la definizione fornita da “Trasparency International Italia ” , il segnalante (cd Wistleblower) è chi testimonia un illecito o una irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni e decide di segnalarlo a una persona o a una autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione , egli svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all’ente di appartenenza o alla comunità .

La procedura mira a dare al dipendente chiare e certe indicazioni operative circa :

- Il destinatario della segnalazione
- I contenuti necessari, da svilupparsi all’interno della modulistica preimpostata da compilare secondo le indicazioni richieste e disponibile sul sito web istituzionale nell’area dedicata alla amministrazione trasparente.

- Le forme di tutela del cd whistleblower per evitare possibili discriminazioni in occasione della sua denuncia contro chi commette un illecito

Con il provvedimento attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 Dlgs. n. 24 del 10 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023. Il d.lgs. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower, in tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni, ivi previste, avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023, con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249: per questi, infatti, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

DEFINIZIONI

Whistleblower: Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

1 Cosa si può segnalare? (art. 2 del d.lgs. 24/2023)

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

Violazioni di disposizioni normative nazionali

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati presupposto a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti

Violazioni di disposizioni normative europee

- **illeciti** che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);

➤ atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Come si può segnalare



La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti
- i fondati sospetti, la cui nozione dovrà essere oggetto di interpretazione al tavolo delle linee Guida

4.«Violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'interesse all'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente»

- ❖ Le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e incidere sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente.
- ❖ Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».
- ❖ I motivi che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal decreto.

Il whistleblower è la persona che segnala al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) le violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali ed europee, intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Al RPCT possono essere segnalate solo le violazioni afferenti agli uffici dell'Ente

La segnalazione deve riguardare una delle seguenti circostanze:

- violazioni già commesse;
- violazioni che potrebbero verificarsi in futuro;
- fondato sospetto che sia stata commessa o che possa essere commessa una violazione;
- condotte volte ad occultare tali violazioni.
- La segnalazione deve essere corredata da una descrizione della violazione e supportata da idonea documentazione o da informazioni concrete, precise e concordanti che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie da parte dell'Ufficio del RPCT.

Cosa NON si può segnalare? (articolo 2, comma 2 lett. a.)

Il canale di segnalazione whistleblowing non è utilizzabile per le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con l'Amministrazione o con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Non è inoltre ammessa la segnalazione al RPCT di questioni attinenti ad altre amministrazioni (enti, agenzie, aziende e istituti regionali del sistema Regione, comuni, aziende sanitarie etc.). Queste devono essere trasmesse direttamente al RPCT dell'ente in cui si sono verificati o si teme possano realizzarsi i fatti e, a tutela del segnalante, non è prevista la trasmissione d'ufficio delle segnalazioni da un'amministrazione all'altra.

Chi può segnalare? (art. 3 del d.lgs. 24/2023)

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

- dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs 165/01, ivi compresi i dipendenti di cui all'art.3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);
- ➤ lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- ➤ lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- ➤ collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- ➤ volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
- ➤ azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Quando si può segnalare? (art. 3 del d.lgs. 24/2023)

La segnalazione può essere effettuata:

- A) quando il rapporto giuridico è in corso;
- B) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- C) durante il periodo di prova;
- D) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

Per una corretta segnalazione, occorre che:

Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora fondate su meri sospetti, voci di corridoio, circostanze generiche e fatti non verificabili. A garanzia della completezza si suggerisce di compilare attentamente la modulistica.

Il segnalante deve indirizzare la segnalazione esclusivamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione utilizzando i canali indicati di seguito (email Segretario Comunale)

Come fare una segnalazione interna al RPCT (art. 4 del d.lgs. 24/2023)

La segnalazione va fatta direttamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione (di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190), **ruolo ricoperto dal Segretario Comunale.**

La segnalazione può essere fatta:

- verbalmente (meglio prendendo appuntamento) al RPCT
- tramite invio all'indirizzo di posta elettronica francesco-puoti@hotmail.it gestito direttamente ed esclusivamente dal Segretario Comunale senza passare dal Protocollo
- servizio postale o consegna a mano in plico chiuso e sigillato all'indirizzo del RPCT - specificando nella busta la dicitura RISERVATA PERSONALE e avendo cura di NON indicare i propri dati personali sul plico esterno

Come fare una segnalazione esterna all'ANAC

Se, al momento della presentazione della segnalazione, ricorrono i presupposti dell'articolo 6 del d.lgs. 24/2023 la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna che consiste in una comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali richiamati sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l'ANAC.

È possibile segnalare all'Autorità solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

È possibile segnalare all'Autorità solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Quali sono le tutele per il segnalante?**1. Riservatezza (artt. 4 e 12 del d.lgs. 24/2023)**

L'identità della persona segnalante, compresa qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi anche indirettamente tale identità, non può essere rivelata senza il consenso espresso del whistleblower fatta eccezione per le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il RPCT regionale, quale soggetto destinatario delle segnalazioni, garantisce la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione. La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato.

LA SEGNALAZIONE È SOTTRATTA all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato		DIVIETO DI RIVELARE L'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE
---	---	---

«L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni

Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Tutela dell'identità del segnalante nel procedimento penale, contabile e disciplinare;

È tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione:

«I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte (segnalate) e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

2. Divieto di ritorsioni (art. 17 del d.lgs. 24/2023)

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che abbia provocato o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.

Altri soggetti tutelati (articolo 3, comma 5 del d.lgs. 24/2023)

Il divieto di misure ritorsive e, in generale, tutte le misure di protezione (artt. 16-22 d.lgs. 24/2023) si applicano anche:

ai facilitatori vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
agli enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa oppure per cui tale persona presta la sua attività lavorativa.
Perdita delle tutele (articolo 16, comma 3 del d.lgs. 24/2023)

Inversione dell'onere della prova

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante di cui all'art. 5, comma 3 (ad esempio, facilitatori, colleghi)

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto o
 - relative alla tutela del diritto d'autore o
 - alla protezione dei dati personali ovvero
 - riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata
-
- La scriminante penale opera «quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste».
 - Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
 - Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

Perdite di tutela

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo,

nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

La tutela e protezione della persona segnalante dunque non è garantita quando, in correlazione alla segnalazione whistleblowing, è accertata, anche con sentenza di primo grado, **la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia** ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In tali ipotesi alla persona segnalante è irrogata dall'Amministrazione una sanzione disciplinare.

Potere sanzionatorio (art. 21)

ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3 (perdita delle tutele), salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE– WHISTLEBLOWING

Informazioni ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano condotte illecite (art. 54-bis D.Lgs. n. 165/2001)

Titolare del trattamento nelle procedure relative alle segnalazioni di condotte illecite è il Comune di Sizzano, nella persona del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza DOTT. FRANCESCO PUOTI (di seguito denominato RPCT) pro tempore, per l'attuazione dei principi dettati in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito di competenza.

PERCHE' TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI**Finalità del trattamento**

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con il Comune commesse dai soggetti (segnalati) che a vario titolo interagiscono con la medesima, vengono trattati nell'interesse dell'integrità dell'amministrazione regionale allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti e/o azioni necessarie.

Base giuridica del trattamento

Tenuto conto della normativa di riferimento in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro e, in particolare, dell'art.

54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing), si precisa che:

- il **trattamento dei dati "comuni"** si fonda sull'obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR), nonché sull'esecuzione di compiti di interesse pubblico assegnati dalla legge al RPCT (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR);
- il **trattamento di dati "particolari"** si fonda sull'assolvimento di obblighi e sull'esercizio di diritti specifici del Titolare del trattamento e dell'Interessato in materia di diritto del lavoro (art. 9, par. 2, lett. b), GDPR), nonché sull'esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante assegnato dalla legge al RPCT del Comune (art. 9, par. 2, lett. g), GDPR e art. 2-sexies lett. dd) del D.lgs.196/2003);
- il **trattamento di dati relativi a condanne penali e reati**, tenuto conto di quanto disposto dall'art.10 GDPR, si fonda sull'obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR) e sull'esecuzione di compiti di interesse pubblico assegnati dalla legge al RPCT del Comune (art. 6, par. 1, lett. e), GDPR a art. 2-octies lett. a) del D.lgs. 196/2003).

QUALI DATI TRATTIAMO

Tutti i dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza, in ragione del proprio rapporto di servizio con il Comune commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo.

CHI TRATTA I TUOI DATI

La gestione e la preliminare verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono effettuate **personalmente dal RPCT** che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

Il RPCT può, per ragioni di servizio, autorizzare al trattamento dei dati personali contenuti nella segnalazione e nei suoi allegati uno o più soggetti appartenenti al proprio Ufficio, che agiscono su espresso incarico, entro i limiti e sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

Nelle ipotesi in cui la segnalazione sia trasmessa a mano o tramite servizio postale, il mittente deve indicare sulla busta la dicitura “**Riservata personale - Al RPCT**” e non deve inserire i propri dati personali sul plico esterno, solo in tal modo può essere garantito al segnalante che i dati della segnalazione non siano visibili al personale in servizio presso il Comune

Per le segnalazioni inviate tramite email deve essere indirizzato unicamente all’indirizzo email francesco-puoti@hotmail.it ad uso esclusivo del RPCT che non passa dal protocollo.

Qualora infine, all’esito della verifica, il fatto segnalato risulti non manifestamente infondato, il Responsabile trasmette l’esito dell’accertamento per approfondimenti o altri provvedimenti di competenza:

- agli organi e alle strutture competenti del Comune affinché adottino eventuali provvedimenti e/o azioni ritenuti necessari;
- sussistendo i presupposti di legge, all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all’ANAC

TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei tuoi dati personali è realizzato con modalità elettroniche e cartacee per mezzo delle operazioni di: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto o interconnessione, cancellazione o distruzione

In ogni eventualità è **garantita dal RPCT e dal suo Ufficio la riservatezza dell’identità** del segnalante e la massima cautela nel trattamento degli altri dati contenuti nella segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l’identificazione del segnalante ed in particolare:

- il personale dell’Ufficio del RPCT del Comune autorizzato al trattamento dei dati personali contenuti nelle segnalazioni tratta i dati secondo istruzioni generali e specifiche, connesse a particolari trattamenti, impartite dal Titolare;
- si provvede all’oscuramento dei dati personali non necessari, specie quelli relativi al segnalante, qualora, per ragioni istruttorie, soggetti diversi dal RPCT debbano conoscere il contenuto della segnalazione;
- la segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi e civico generalizzato salvo che l’identità del segnalante sia stata già svelata a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge;
- nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale ovvero «fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari»;
- nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- se il RPCT e/o i soggetti che, per ragioni di servizio, debbano conoscere l’identità del segnalante siano chiamati ad adempiere obblighi di legge cui non è opponibile il diritto all’anonimato del segnalante e in particolare, qualora l’identità venga richiesta dall’Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT e/o tali soggetti forniscono tale indicazione dopo averne dato notizia al segnalante;
- nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia

indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La conservazione dei dati raccolti avverrà sulla base della disciplina vigente in materia di segnalazione di illeciti – whistleblowing, con modalità elettroniche e cartacee.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato. Per le sole segnalazioni che siano state inoltrate via posta elettronica sono invece previsti dai relativi contratti di fornitura di servizi di posta elettronica non è previsto il passaggio dal protocollo Comunale.

TEMPO DI CONSERVAZIONE DATI

I dati raccolti, afferendo a documentazione attinente a funzioni ispettive e di controllo, sono soggetti a conservazione illimitata.

TRASFERIMENTO DEI DATI IN ALTRI PAESI

Il titolare non trasferisce i dati né in Paesi UE né in Paesi extra UE. Per le sole segnalazioni che siano state inoltrate via posta elettronica, sono invece previsti nei relativi contratti di fornitura di servizi di posta elettronica

ESERCIZIO DEI DIRITTI RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Se dall'esercizio dei diritti possa derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, al soggetto interessato è preclusa la possibilità di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell'art.77 del Regolamento (UE) n. 2016/679), ferma la possibilità di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 d.lgs. n. 196/2003.

In tutti gli altri casi in cui non si configuri un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante, gli interessati hanno il diritto di ottenere dal RPCT l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza va inoltrata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

DIRITTO DI RECLAMO

Gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Per informazioni in merito ai tuoi diritti in materia di protezione dei dati personali puoi contattare il Responsabile per la protezione dei dati del Comune all'indirizzo dpocomune@pec.it

Titolare al trattamento: Comune di Sizzano
RPCT DOTT. FRANCESCO PUOTI
Email rcpt: francesco-puoti@hotmail.it